

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELL'AVIFAUNA ACQUATICA IN RISAIÀ PER LA TUTELA E LA PROTEZIONE DI COLONIE DI NIDIFICAZIONE DELLA SPECIE CAVALIERE D'ITALIA TRA I COMUNI DI VIGEVANO E DI CASSOLNOVO.**

**CIG B7AA5FE303**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ..... del mese di luglio, in Pontevecchio di Magenta, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016,

**TRA**

tra il **PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO** (di seguito **PARCO TICINO**) codice fiscale 86004850151, nella persona del Responsabile U.O.3 Michele Bove, nato a Milano il 12.08.1964, domiciliato per la carica in Via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta (MI), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta

**E**

il dott. **FABIO CASALE**, residente in VIALE MASPERO 14 in comune di SOMMA LOMBARDO, C.F. CSLFBA66E30I819L e P.IVA 02325550024;

si stabilisce e conviene quanto segue:

**ART. 1 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

Oggetto del presente affidamento è il servizio di monitoraggio relativo alla colonizzazione di risaie in sommersione da parte di esemplari della specie Cavaliere d'Italia e Pavoncella che ha nidificato nel corso della primavera 2025 nelle risaie situate tra il Comune di Vigevano e il Comune di Cassolnovo.

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza di tutte le particolari condizioni, pattuizioni e norme stabilite nel presente contratto e nei sottoindicati atti, parte integrante e sostanziale anche se materialmente non uniti:

1. Determinazione del Responsabile U.O.3. di affidamento dell'incarico n. .... del .....
2. Documenti presentati dall'operatore economico.

I suddetti documenti sono depositati agli atti dell'Ente Parco appaltante e si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**ART. 2 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO**

Il presente affidamento decorre dalla sottoscrizione del contratto fino al 30.09.2025.

**ART. 3 – MODALITA' SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Le attività che saranno erogate saranno le seguenti:

- messa a disposizione di dati di monitoraggio recenti e pregressi sulla colonizzazione di risaie in sommersione da parte di esemplari della specie Cavaliere d'Italia e, se opportuno, di altre specie di pari interesse (ad es. Pavoncella);
- relazione tecnica sull'ecologia e la fenologia della specie Cavaliere d'Italia e sul suo adattamento agli agroecosistemi;
- sintetica ipotesi di programmazione per il 2026 di una azione di tutela di questi ambienti, anche attraverso il coinvolgimento dei conduttori agricoli.

**ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE**

Il Parco Ticino si impegna a fornire la più ampia collaborazione per l'ottimale svolgimento delle attività previste.

## **ART. 5 – CORRISPETTIVO**

Per l'erogazione del servizio si prevede un compenso stabilito pari a € 750,00, per complessivi € 915,00 IVA 22% compresa.

Il pagamento del servizio sarà effettuato mediante l'emissione di mandati di pagamento (Bonifico Bancario), qualora non vi siano contestazioni o pendenze, a trenta (30) giorni dalla ricezione della Fattura Elettronica.

## **ART. 6 – TRACCIABILITÀ'**

In relazione a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010, il fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti pena la nullità del contratto, comunicando al Settore Finanziario del Parco Lombardo della Valle del Ticino, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

## **ART. 7 – POLIZZA ASSICURATIVA**

L'Operatore economico aggiudicatario ha in essere la polizza assicurativa n. emessa da \* per la responsabilità civile professionale e per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

## **ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

PARCO TICINO è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR.

## **ART. 9 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

È motivo di risoluzione espressa il mancato rispetto degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il mancato rispetto della disciplina in materia di lavoro e sicurezza.

Si applica quanto previsto all'art. 122 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023).

L'obbligo del preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali da parte di una delle parti.

## **ART. 10 – INADEMPIENZE E PENALITÀ'**

In caso di interruzione dell'incarico per causa di grave inadempienza imputabile ad una delle parti è prevista l'applicazione di una penale pari al 10% del valore dell'attività residuale non effettuata.

Non saranno in ogni caso imputabili a inadempienze riconducibili a carenze operative o inefficienze del committente.

## **ART. 11 – NORME TRANSITORIE**

Sono ammesse modifiche o integrazioni ai punti precedenti, purché prese di comune accordo.

## **ART. 12 - CONTROVERSIE**

Eventuali divergenze che sorgessero tra PARCO TICINO e FABIO CASALE circa l'interpretazione del presente contratto, qualora non sia possibile comporle in via amichevole, saranno deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale che verrà formato da un arbitro nominato da ciascuna delle parti ed un terzo arbitro, in qualità di Presidente, nominato in accordo dei due precedenti; in mancanza di accordo la nomina del Presidente sarà devoluta al Prefetto di Milano.

PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO

Il Responsabile UO3

Michele Bove

IL PROFESSIONISTA

FABIO CASALE